

Criteri e modalità per l'individuazione dei fornitori di ultima istanza per i clienti finali di gas naturale per l'anno termico 2009-2010

Articolo 1

Definizioni

1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento valgono le definizioni di cui al TIVG, nonché le seguenti definizioni:

- **Acquirente Unico** è l'Acquirente unico S.p.A;
- **Cassa** è la Cassa Conguaglio per il settore elettrico;
- **FUI** è il fornitore di ultima istanza;
- **Regolamento** è il Regolamento predisposto dall'Acquirente unico disciplinante le procedure concorsuali per l'individuazione dei fornitori di ultima istanza di gas naturale.

Articolo 2

Ambito di applicazione

2.1 Il presente provvedimento definisce i criteri e le modalità per l'organizzazione delle procedure concorsuali finalizzate ad individuare, con riferimento all'anno termico 2009-2010, i soggetti fornitori di ultima istanza che assicurano la fornitura di gas naturale limitatamente ai seguenti clienti finali che, anche temporaneamente, sono privi di un fornitore per ragioni indipendenti dalla loro volontà:

- a) clienti finali con consumi non superiori a 200.000 standard metri cubi/anno;
- b) clienti finali connessi alle reti di distribuzione, ad eccezione dei clienti finali con consumi di tipo industriale o termoelettrico superiori a 200.000 standard metri cubi nel precedente anno termico.

2.2 Rientrano nei casi di cui al comma 2.1, le situazioni in cui il rapporto contrattuale stipulato tra l'esercente la vendita e l'impresa di distribuzione o l'impresa di trasporto si risolve e il cliente finale non ha stipulato un contratto di vendita con un altro esercente la vendita.

Articolo 3
Macroaree di prelievo

3.1 Sono individuate le seguenti 5 (cinque) macroaree di prelievo risultanti dall'aggregazione delle aree di prelievo connesse ai punti di uscita della rete nazionale dei gasdotti, in base ad un criterio di contiguità:

1. Nord Piemonte (E1), Sud Piemonte e Liguria (E2);
2. Lombardia orientale (C) Lombardia occidentale (D);
3. Friuli-Venezia-Giulia (A), Trentino Alto Adige e Veneto (B), Basso Veneto (G);
4. Emilia e Liguria (F), Romagna (I), Toscana e Lazio (H), Umbria e Marche (L);
5. Lazio (N), Marche e Abruzzo (M), Basilicata e Puglia (O), Campania (P), Calabria (Q) e Sicilia (R).

Articolo 4
Requisiti minimi dei partecipanti alle procedure concorsuali

- 4.1 Sono ammessi alla procedura gli esercenti la vendita in possesso dei seguenti requisiti:
- a) sussistenza della condizione di reciprocità di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 164/00;
 - b) aver operato forniture a clienti finali nell'ambito del mercato interno europeo per un volume di gas naturale non inferiore, in base alla migliore stima, a 200 (duecento) milioni di standard metri cubi nell'anno termico 2008-2009;
 - c) essere titolari di contratti di approvvigionamento di gas naturale efficaci nel periodo di durata dell'incarico di FUI per un volume non inferiore a 500 (cinquecento) milioni di standard metri cubi annui;
 - d) aver prestato la fideiussione di cui al comma 4.2.
- 4.2 Entro il 14 settembre 2009, gli esercenti la vendita interessati all'assunzione dell'incarico di FUI rilasciano a favore della Cassa una fideiussione bancaria a garanzia dell'affidabilità dell'offerta, pari a 15.000 (quindicimila) euro, nella forma di garanzia bancaria emessa da istituto bancario italiano o da filiale/succursale italiana di banca estera, avente validità non inferiore alla durata dell'incarico di FUI e redatta sul modulo contenuto nell'Allegato 1 del presente provvedimento.

Articolo 5
Criteri per lo svolgimento della procedura

- 5.1 L'Acquirente unico, entro il 9 settembre 2009, pubblica sul proprio sito internet il Regolamento nel rispetto delle disposizioni di cui al presente provvedimento.
- 5.2 Le procedure concorsuali definite dall'Acquirente unico prevedono che:
- a) ciascun partecipante è tenuto a presentare le propria offerta irrevocabile, corredata dai seguenti documenti e informazioni:

- i. descrizione delle modalità di applicazione delle disposizioni dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 164/00 nei mercati degli Stati membri in cui l'istante ha sede;
 - ii. dati relativi alla migliore stima dei volume di gas naturale fornito ai clienti finali nell'anno termico 2008-2009;
 - iii. dichiarazione in merito alla titolarità di contratti di approvvigionamento di gas naturale per un volume non inferiore a 500 (cinquecento) milioni di standard metri cubi annui con efficacia nel periodo di durata dell'incarico del FUI, con indicazione dei volumi contrattuali complessivamente disponibili;
 - iv. copia dell'autorizzazione alla vendita di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 164/00; qualora l'autorizzazione non sia già stata rilasciata all'atto di presentazione dell'istanza, dichiarazione di possedere i requisiti necessari previsti dal decreto ministeriale 24 giugno 2002;
 - v. indicazione delle macroaree di prelievo di cui al comma 3.1 per le quali si partecipa alla procedura;
 - vi. per ciascuna macroarea indicata, l'offerta in termini di:
 - variazione di prezzo rispetto alla componente CCI di cui al comma 5.1, lettera a) del TIVG, espressa in euro/GJ;
 - quantitativo annuo di gas naturale minimo che l'esercente si dichiara disponibile a fornire in qualità di FUI, espresso in Smc a P.C.S. 38,1 MJ/Smc;
 - vii. copia della fideiussione bancaria di cui al comma 4.2 rilasciata a favore della Cassa;
 - viii. eventuale dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni che attestino il possesso dei requisiti di rating creditizio di cui al comma 6.1.
- b) il quantitativo offerto da ciascun partecipante di cui al precedente punto vi. non può essere inferiore a 30 (trenta) milioni di standard metri cubi a P.C.S.: 38,1 MJ/Smc;
- c) le istanze di cui alla precedente lettera a) devono essere presentate entro le ore 16.00 del 15 settembre 2009 in busta chiusa recando sulla busta la dicitura "Istanza di partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione dei FUI";

- d) le istanze pervenute oltre il termine di cui alla precedente lettera c), ovvero non completate entro lo stesso termine, saranno considerate come non pervenute.

5.3 Le procedure concorsuali definite dall'Acquirente unico devono svolgersi secondo i seguenti criteri:

- a) per ciascuna macroarea di prelievo, i FUI sono individuati sulla base della graduatoria delle offerte pervenute secondo valori crescenti delle variazioni di prezzo rispetto alla componente CCI di cui al comma 5.1, lettera a) del TIVG;
- b) in caso di parità di offerte, sono considerate prioritarie le offerte dei soggetti che hanno dichiarato il maggiore quantitativo annuo di gas di cui al comma 5.2, lettera a), punto vi;
- c) in caso di persistenti condizioni di parità, sono considerate prioritarie le offerte dei soggetti che risultano primi nella graduatoria per più macroaree di prelievo;
- d) in caso di persistente condizione di parità tra le offerte, sono considerate prioritarie le offerte relative all'esercente la vendita che, sulla base della dichiarazione di cui al comma 5.2, lettera a), punto iii, risulta titolare di contratti di approvvigionamento di gas naturale che presentano maggiori volumi complessivi disponibili;

5.4 L'Acquirente unico pubblica sul proprio sito internet entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di presentazione delle istanze di cui al comma 5.2, gli esiti della procedura indicando, per ciascuna macroarea di prelievo, la graduatoria con i nominativi degli esercenti individuati come FUI e, per ciascun soggetto, il quantitativo annuo di gas di cui al comma 5.2, lettera a), punto vi.

5.5 La Cassa, su richiesta dell'Acquirente unico:

- a) libera la fideiussione di cui al comma 4.2 entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione di richiesta scritta da parte dei soggetti la cui partecipazione alla procedura è avvenuta in conformità alle disposizioni del Regolamento;
- b) escute la fideiussione di cui al comma 4.2, in caso di partecipazione alla procedura non conforme alle disposizioni del Regolamento.

5.6 Ciascun soggetto selezionato, qualora non ne sia già in possesso, è tenuto a richiedere al Ministero dello Sviluppo Economico l'autorizzazione alla vendita ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 164/00. La richiesta deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla pubblicazione della graduatoria di cui al comma 5.4, con contestuale comunicazione all'Acquirente unico.

5.7 L'Acquirente unico provvede tempestivamente a cancellare dalla graduatoria di cui al comma 5.4 i soggetti che non abbiano prestato la garanzia di cui all'articolo 6 o non richiedano, ed ottengano, l'autorizzazione di cui al comma 5.6, dandone comunicazione all'Autorità e ripubblicando le graduatorie aggiornate.

Articolo 6

Garanzie

6.1 I FUI individuati, qualora non siano società con rating creditizio, fornito da primari organismi internazionali, pari ad almeno Baa3 (Moody's Investor Services) o BBB - (Standard & Poor's Corporation o Fitch Ratings) sono tenuti:

- a) a rilasciare a favore della Cassa, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla individuazione, apposita fideiussione bancaria pari a 1.700 (millesettecento) euro per ogni milione di Smc offerti ai sensi del comma 5.2, lettera a) punto vi, emessa da istituto bancario italiano o da filiale/succursale italiana di banca estera, avente validità non inferiore alla durata dell'incarico del FUI e redatta sul modulo contenuto *nell'Allegato 2* del presente provvedimento a garanzia dell'assolvimento del servizio di FUI e dello svolgimento dello stesso in conformità alle disposizioni previste;
- b) ad integrare la garanzia di cui alla lettera a) qualora, a fronte di ulteriori richieste di subentro, si avvalgano della facoltà di effettuare le forniture di ultima istanza oltre il quantitativo di gas comunicato ai sensi del comma 5.2, lettera a) punto vi.

6.2 Qualora l'Autorità ravvisi violazioni, da parte del FUI, delle norme disciplinanti l'incarico, la Cassa escute, su richiesta dell'Autorità, la garanzia di cui al comma 6.1 e ne dà comunicazione all'Acquirente unico. Il FUI è tenuto a fornire, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dall'escussione della fideiussione, nuova garanzia, senza soluzione di continuità con la precedente. L'escussione della garanzia lascia impregiudicata la possibilità di revoca dell'incarico e l'eventuale individuazione, nonché il relativo pagamento, da parte del FUI, di ulteriori somme dovute relativamente al periodo di svolgimento dell'incarico e non coperte dalla garanzia.

Articolo 7

Disciplina dell'incarico

7.1 Ciascun FUI individuato ai sensi del comma 5.3 è tenuto a fornire, fino al raggiungimento di un quantitativo annuale di gas non inferiore a quanto comunicato ai sensi del comma 5.2, lettera a) punto vi, i clienti finali di cui all'articolo 1 per i quali:

- a) l'impresa di distribuzione o l'impresa di trasporto presenta richiesta di subentro ai sensi dell'articolo 8, ad eccezione dei clienti finali per i quali è stata richiesta la chiusura o l'interruzione del punto di riconsegna per morosità del cliente finale ai sensi dell'articolo 16 della deliberazione n. 138/04;
- b) avviene una procedura di subentro dal FUI uscente ai sensi dell'articolo 9.

7.2 Il FUI fornisce i clienti finali di cui al comma 7.1 alle condizioni e secondo le modalità previste dal Titolo II Sezione I del TIVG e dalla deliberazione n. 229/01, ad eccezione del comma 11.1 della deliberazione n. 229/01.

- 7.3 Le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e al comma 6.6 della deliberazione n. 229/01 si applicano, con riferimento a ciascun cliente finale fornito dal FUI, a decorrere dal sesto mese successivo dal subentro nella fornitura. È fatto obbligo al FUI di emettere, durante questo periodo, almeno una fattura nei confronti di ciascun cliente finale.
- 7.4 Qualora i clienti finali di cui al comma 7.1 non abbiano rispettato, negli ultimi 12 (dodici) mesi precedenti la richiesta di FUI, le corrette tempistiche e gli impegni di pagamento delle fatture, i FUI possono richiedere il pagamento, da parte dei medesimi clienti finali, di un deposito cauzionale corrispondente al controvalore dei consumi medi del richiedente nei due mesi di massimo consumo con riferimento all'anno termico precedente a quello di fornitura, ove non disponibili, riferiti a un'analoga tipologia contrattuale.
- 7.5 Il termine di 3 (tre) giorni previsto dal comma 34.4 della deliberazione n. 168/04 è aumentato, con riferimento ai primi sei mesi dal subentro nella fornitura di ciascun cliente, a 6 (sei) giorni.
- 7.6 E' fatta salva la facoltà:
- a) per il cliente finale di concludere un contratto di fornitura nel mercato libero secondo le modalità previste dalla deliberazione n. 138/04 o dal codice di rete di trasporto;
 - b) anche per il FUI di stipulare un contratto di fornitura di gas naturale sul mercato libero con ciascuno dei medesimi clienti finali.

Articolo 8

Procedure di subentro

- 8.1 La richiesta di subentro deve essere presentata al FUI dall'impresa di distribuzione o dall'impresa di trasporto per i clienti di cui al comma 7.1 connessi alle rispettive reti.
- 8.2 Al fine di rendere esecutivo il subentro nella fornitura a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della richiesta, la richiesta di subentro deve pervenire al FUI entro il 15 (quindici) di ciascun mese o, nei casi di cui al comma 8.3, entro il 20 (venti) di ciascun mese.
- 8.3 Il FUI ha la facoltà, in caso di raggiungimento del quantitativo annuo di gas comunicato ai sensi del comma 5.2, lettera a) punto vi, di non assumere l'incarico con riferimento ad alcuni clienti contenuti nella richiesta di cui al comma precedente, comunicando l'elenco di tali clienti al soggetto che ha inviato la richiesta e all'Autorità entro 2 (due) giorni lavorativi dalla richiesta stessa. Con riferimento a tali clienti l'impresa di distribuzione o l'impresa di trasporto inviano, entro 2 (due) giorni lavorativi, la richiesta di subentro al FUI che occupa la posizione successiva nella graduatoria di cui al comma 5.4.
- 8.4 La richiesta di subentro deve contenere, ai fini della completezza ed ammissibilità, almeno i seguenti dati:

- a) codice identificativo del punto di riconsegna;
- b) ubicazione del punto di riconsegna e matricola del contatore;
- c) nome e cognome o ragione sociale, codice fiscale o partita IVA e indirizzo (sede legale se si tratta di una ragione sociale) del cliente finale nonché nome, cognome e indirizzo del destinatario della fattura (se diverso dal cliente finale) e, qualora questi utilizzi il gas ai fini dell'erogazione di un servizio energetico, i dati identificativi del soggetto beneficiario di tale servizio;
- d) eventuali agevolazioni su IVA e imposte precedentemente praticate al cliente finale;
- e) eventuale rilevanza del cliente finale, ai fini della continuità del servizio;
- f) il profilo di prelievo associato al punto di riconsegna;
- g) il prelievo annuo previsto;
- h) il massimo prelievo orario contrattuale, ove esistente;
- i) il codice del punto di consegna dell'impianto di distribuzione che alimenta il punto di riconsegna;
- j) la pressione di misura, se diversa a quella corrispondente alla bassa pressione;
- k) la presenza di un convertitore di volumi;
- l) l'eventuale coefficiente correttivo dei volumi nel caso di assenza del convertitore dei volumi;
- m) l'indicazione dell'assenza sul punto di riconsegna della richiesta di chiusura o interruzione del punto di riconsegna per morosità del cliente finale ai sensi dell'articolo 16 della deliberazione n. 138/04.

8.5 La richiesta di subentro deve avvenire attraverso il canale di posta elettronica certificata o attraverso un canale di comunicazione che fornisca idonea documentazione elettronica attestante l'invio e l'avvenuta consegna e utilizzando formati elettronici riconosciuti dai più diffusi software di elaborazione dati e che consentano l'immediata utilizzabilità dei dati trasferiti.

8.6 Entro il giorno 10 (dieci) del mese di presentazione della richiesta di subentro, l'esercente che ha precedentemente fornito il cliente finale per il quale viene presentata la richiesta di subentro è tenuto a comunicare all'impresa di trasporto che deve formulare la richiesta di subentro, i dati di cui al comma 8.4, lettere da c) a l) con riferimento ai punti di riconsegna connessi alla rete di trasporto.

8.7 Entro 30 (trenta) giorni dalla data di decorrenza del subentro, l'impresa di distribuzione comunica al FUI i seguenti dati:

- a) la lettura di subentro, con la caratterizzazione della tipologia di lettura (effettiva o stimata);

- b) il progressivo del volume annuo prelevato fino alla data della sostituzione.
- 8.8 Entro 30 (trenta) giorni dalla data di decorrenza del subentro, l'impresa di distribuzione comunica al venditore uscente i dati di cui al comma 14.11 della deliberazione n. 138/04.
- 8.9 I FUI subentrano, direttamente o indirettamente, di diritto e in deroga rispetto ai termini previsti dai rispettivi codici di distribuzione e di stoccaggio, a decorrere dalla data di subentro nelle forniture ai clienti finali, nei rapporti contrattuali conclusi dal precedente esercente con le imprese di distribuzione e di stoccaggio e, per le quote relative ai clienti finali ad essi trasferiti avvalendosi, per le esigenze di stoccaggio di modulazione degli stessi clienti, del trasferimento dell'intera corrispondente capacità di modulazione conferita per i medesimi clienti; a tal fine il FUI presenta richiesta di subentro alle imprese di distribuzione e di stoccaggio entro 20 (venti) giorni dalla data di subentro nelle forniture ai clienti finali.
- 8.10 A decorrere dalla data di subentro nelle forniture ai clienti finali, i FUI subentrano di diritto nei rapporti contrattuali conclusi direttamente o indirettamente dal precedente esercente con l'impresa di trasporto, per le quote di capacità di trasporto strumentali alla fornitura di detti clienti finali. A tal fine, entro il quinto giorno successivo la data di ricevimento della richiesta di subentro, il FUI richiede all'impresa di trasporto le capacità di trasporto presso i punti di riconsegna connessi alla rete di trasporto.
- 8.11 Per i fini di cui al comma 8.10, l'impresa di distribuzione che presenta richiesta di subentro comunica entro il medesimo termine della richiesta, all'impresa di trasporto interconnessa a monte, le informazioni di cui al comma 8.4, lettera i), nonché il nominativo dell'utente ovvero degli utenti del proprio impianto di distribuzione cui subentra il FUI.
- 8.12 I volumi di gas in stoccaggio relativi a clienti finali oggetto della fornitura di ultima istanza, per i quali vigono gli obblighi di modulazione che danno diritto alla priorità di cui al comma 9.2, lettere b) e c), della deliberazione n. 119/05, sono offerti prioritariamente ai FUI, per la quota relativa alle esigenze di modulazione dei medesimi clienti.
- 8.13 In ogni caso, in relazione al subentro del FUI, non si applicano, per il periodo intercorrente tra la data del medesimo subentro nelle forniture ai clienti finali e le tempistiche previste nel codice di rete ai fini dell'adeguamento delle capacità conferite, i corrispettivi di cui all'articolo 17 della deliberazione n. 137/02.
- 8.14 Il FUI è tenuto a comunicare a ogni cliente finale, entro 15 giorni dall'attivazione della fornitura:
- a) che il cliente finale, con riferimento al punto di riconsegna oggetto del subentro, è servito dal FUI, specificando la data a partire dalla quale ha inizio la fornitura;
 - b) che il FUI è stato selezionato attraverso apposite procedure ad evidenza pubblica effettuate dall'Acquirente Unico il quale ne ha pubblicato l'esito sul proprio sito internet;

- c) che la fornitura avviene secondo le modalità previste dall'Autorità;
- d) l'indirizzo internet e i recapiti telefonici del medesimo FUI cui il cliente può rivolgersi per ottenere le necessarie informazioni.

Articolo 9

Procedure di subentro per i clienti precedentemente serviti dal fornitore di ultima istanza uscente

- 9.1 Al fine di rendere esecutivo il subentro della fornitura a partire dall'1 ottobre 2009, entro il giorno successivo alla pubblicazione delle graduatorie di cui al comma 5.4, i FUI uscenti comunicano all'impresa distributrice l'elenco dei punti di riconsegna serviti nel mese di settembre 2009 in qualità di FUI che non hanno comunicato il recesso a far data 1 ottobre 2009.
- 9.2 Entro il 30 settembre 2009, i FUI uscenti comunicano ai nuovi FUI responsabili dell'erogazione del servizio a partire dall'1 ottobre del medesimo anno, per ogni macroarea di prelievo, i dati di cui al comma 8.4 con riferimento:
 - a) a ciascun punto di riconsegna fornito nel mese della comunicazione e per il quale non è pervenuta comunicazione di recesso a far data dall'1 ottobre del medesimo anno;
 - b) ai punti di riconsegna comunicati dall'impresa di distribuzione o dall'impresa di trasporto per il mese di settembre ai sensi dell'articolo 8.
- 9.3 La comunicazione di cui al comma 9.2 deve avvenire attraverso il canale di posta elettronica certificata o attraverso un canale di comunicazione che fornisca idonea documentazione elettronica attestante l'invio e l'avvenuta consegna e utilizzando formati elettronici riconosciuti dai più diffusi software di elaborazione dati e che consentano l'immediata utilizzabilità dei dati trasferiti.

Articolo 10

Obblighi di comunicazione ai fini del monitoraggio

- 10.1 Entro il decimo giorno lavorativo del secondo mese successivo alla fine di ciascun trimestre, con inizio dei trimestri a partire dal mese di ottobre di ogni anno, i FUI trasmettono all'Autorità, con riferimento a ciascun mese del trimestre precedente, per ciascuna delle aree costituenti le macroaree di prelievo di cui al comma 3.1.
 - a) il numero dei punti di riconsegna forniti dal FUI ed i volumi corrispondenti (ovvero una stima dei volumi forniti con riferimento ai punti di riconsegna per cui non è disponibile il dato effettivo), con separata evidenza dei punti di riconsegna serviti in precedenza da società collegate al FUI o appartenenti al medesimo gruppo societario;
 - b) il numero dei punti di riconsegna corrispondenti ai clienti di cui al comma 7.4 ed i volumi corrispondenti (ovvero una stima dei volumi forniti con riferimento ai punti di riconsegna per cui non è disponibile il dato effettivo);
 - c) il numero dei punti di riconsegna corrispondenti ai clienti che hanno cambiato fornitore, passando dal FUI ad altro esercente l'attività di vendita, con separata

- evidenza dei clienti passati a società collegate al FUI o appartenenti al medesimo gruppo societario, ed i volumi corrispondenti (ovvero una stima dei volumi forniti con riferimento ai punti di riconsegna per cui non è disponibile il dato effettivo);
- d) il numero dei punti di riconsegna soggetti a sospensione della fornitura da parte del FUI per inadempimento dello stesso cliente finale ed i volumi corrispondenti forniti nel mese precedente la sospensione (ovvero una stima dei volumi forniti con riferimento ai punti di riconsegna per cui non è disponibile il dato effettivo).

Articolo 11
Disposizioni finali

- 11.1 L'esercente la vendita uscente, con riferimento al cliente finale oggetto di richiesta di subentro ai sensi dell'articolo 8 per il quale non ha comunicato all'impresa di distribuzione le informazioni di cui al punto 3 della deliberazione n. 105/09, è tenuto a comunicare, entro il 10 (dieci) del mese di presentazione della richiesta di subentro, alla medesima impresa di distribuzione, i dati di cui al comma 8.4, lettere da c) a d).
- 11.2 L'Autorità, previa comunicazione dell'Acquirente unico, informa il Ministero dello sviluppo economico per i provvedimenti conseguenti qualora, con riferimento ad una determinata macroarea:
- a) non sia presentata o ammessa alcuna istanza, ovvero le offerte non rispettino i criteri definiti con il Regolamento;
 - b) il FUI eserciti la facoltà, avendo raggiunto il quantitativo annuo di gas comunicato ai sensi del comma 5.2 lettera a) punto vi, di non assumere l'incarico per ulteriori punti di riconsegna e nella graduatoria di cui al comma 5.4 non vi sia alcun FUI che occupa la posizione successiva.
- 11.3 L'Autorità trasmette all'Acquirente unico le informazioni di cui all'articolo 5bis della deliberazione 18 gennaio 2007 n. 10/07. L'Acquirente unico le pubblica, entro il 10 settembre 2009 sul proprio sito internet, per ciascuna macroarea di prelievo.
- 11.4 Le modalità di riconoscimento a ciascun FUI delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio, come risultanti dalla procedura, sono stabilite con successivo provvedimento.

ALLEGATO 1

MODELLO PER LA FIDEIUSSIONE BANCARIA A GARANZIA DELL’AFFIDABILITÀ’ DELL’OFFERTA DI CUI AL COMMA 4.2 DELL’ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE ARG/gas 119/09

Spett. le
Cassa Conguaglio per il Settore
Elettrico

..., lì ...

Fideiussione (rif. n. ...)

La Banca ..., filiale di ..., con sede legale in ..., C.F. ..., P.I. ..., iscritta al Registro delle Imprese al n. ..., iscritta all’Albo delle banche ... al n. ..., capitale sociale Euro ... , in persona dei suoi legali rappresentanti ... (nel seguito: la Banca)

PREMESSO CHE

- ai sensi dell’articolo 4, comma 2 dell’Allegato A della delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas ARG/gas 119/09 come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione ARG/gas 119/09), gli esercenti l’attività di vendita di gas naturale ai clienti finali interessati a partecipare alle procedure concorsuali per l’individuazione dei fornitori i ultima istanza sono tenuti a rilasciare fideiussione bancaria per un ammontare di 15.000 (quindicimila) euro a favore della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa);
- la società [*denominazione e ragione sociale*], con sede legale in..., in persona del legale rappresentante....., codice fiscale/partita IVA ..., capitale sociale Euro..., di cui sottoscritto ..., di cui versato ..., iscritta presso ..., (nel seguito: il Richiedente) è esercente l’attività di vendita di gas naturale ai clienti finali in possesso di autorizzazione alla vendita ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00 ovvero esercente l’attività di vendita ai clienti finali in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Ministro delle Attività Produttive (ora Ministro dello Sviluppo Economico) 24 giugno 2002, interessata a partecipare alle procedure concorsuali di cui al precedente alinea;
- il Richiedente ha presentato formale richiesta di rilascio della fideiussione di cui ai precedenti alinea, per un ammontare di 15.000 (quindicimila) euro.

TUTTO CIÒ PREMESSO

la Banca presta la presente fideiussione in favore della Cassa secondo i termini e alle condizioni di seguito indicate e comunque nel rispetto delle disposizioni contenute nell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 119/09.

1. La fideiussione è valida ed efficace dal *[data da indicare]* al *[data da indicare]*.
2. La Banca, irrevocabilmente, incondizionatamente e con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 del codice civile, garantisce l'affidabilità dell'offerta ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della deliberazione ARG/gas 119/09.
3. Per effetto di quanto previsto al precedente punto 2, la Banca si impegna irrevocabilmente e senza indugio a pagare l'importo di Euro 15.000 (quindicimila), senza procedere ad alcun esame delle ragioni poste a sostegno della relativa richiesta di pagamento e nonostante qualsiasi eccezione, contestazione od obiezione che il Richiedente abbia sollevato in merito, a fronte di semplice richiesta scritta della Cassa.
4. A seguito della richiesta di cui al precedente punto 3, da inoltrarsi via telefacsimile, la Banca pagherà, entro dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta medesima, e con valuta lo stesso giorno, a mezzo bonifico di importo rilevante (BIR) o procedure equivalenti, la somma indicata in Euro nella richiesta di pagamento. Qualora il termine per il pagamento cada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo.
5. La Banca, con la presente fideiussione, espressamente solleva la Cassa dall'obbligo di agire nei termini previsti dall'articolo 1957 del codice civile, fermo restando che la Banca rimarrà vincolata, in deroga a detto articolo, anche nel caso in cui la Cassa non abbia proposto istanza nei confronti del Richiedente o non l'abbia coltivata.
6. In deroga all'articolo 1939 del codice civile, la presente fideiussione dovrà ritenersi valida ed efficace anche nel caso in cui l'obbligazione principale del Richiedente nei confronti di Cassa dovesse essere dichiarata invalida.
7. La Banca, con la presente fideiussione, espressamente ed irrevocabilmente, rinuncia ad esercitare i diritti ad essa spettanti ai sensi degli articoli 1945, 1947 e 1955 del codice civile.
8. La Banca espressamente rinuncia ad ogni difesa, eccezione, diritto di compensazione, ricorso od istanza nei confronti della Cassa, in relazione alle obbligazioni assunte con la presente fideiussione, ivi compresa, senza limitazione alcuna, ogni difesa, eccezione, compensazione, ricorso od istanza che il Richiedente possa vantare a qualsiasi titolo nei confronti della Cassa.
9. La Banca accetta che i diritti relativi all'escussione della presente fideiussione e spettanti alla Cassa siano esercitati dalla Cassa, ovvero da un soggetto appositamente incaricato dalla stessa.
10. Ogni comunicazione dovrà essere effettuata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante messaggio elettronico con avviso di ricevimento, ai seguenti indirizzi: ..., *[indirizzo]*... – , *[indirizzo e-mail]*... .Le comunicazioni si intenderanno ricevute nel momento in cui giungeranno all'indirizzo del destinatario, se effettuate mediante lettera raccomandata con

avviso di ricevimento, ovvero alla data di ricezione del messaggio di avvenuto ricevimento, se effettuate mediante posta elettronica.

11. Per qualunque controversia derivante dal presente atto è competente il Foro di Roma.

Denominazione della Banca

Firme dei legali rappresentanti

Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le clausole e le condizioni di cui ai punti 2 (*rinuncia al beneficio della preventiva escussione*), 3 (*pagamento a prima richiesta*), 5 (*deroga ai termini previsti dall'art. 1957 del codice civile*), 6 (*deroga alla validità*), 7 (*rinuncia ai diritti di cui agli articoli 1945, 1947 e 1955 del codice civile*), 8 (*rinuncia ad istanze o azioni*) e 11 (*Foro competente*) della presente fideiussione.

La Banca

N.B.: la firma dei legali rappresentanti deve essere autenticata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

ALLEGATO 2

**MODELLO DI FIDEIUSSIONE BANCARIA DA RILASCIARE AI SENSI DEL
COMMA 6.1 DELL'ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE ARG/gas 119/09**

Spett. le
Cassa Conguaglio per il Settore
Elettrico

..., lì ...

Fideiussione (rif. n. ...)

**La Banca ..., filiale di ..., con sede legale in ..., C.F. ..., P.I. ..., iscritta al Registro delle
Imprese al n. ..., iscritta all'Albo delle banche ... al n. ..., capitale sociale Euro ... , in persona
dei suoi legali rappresentanti ... (nel seguito: la Banca),**

PREMESSO CHE

- ai sensi del comma 6.1 dell'Allegato A della deliberazione ARG/gas 119/09 dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, i fornitori di ultima istanza individuati tramite le procedure concorsuali, qualora non siano società con rating creditizio, fornito da primari organismi internazionali, pari ad almeno Baa3 (Moody's Investor Services) o BBB - (Standard & Poor's Corporation o Fitch Ratings), sono tenuti a rilasciare a favore della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito Cassa) fideiussione bancaria a garanzia dell'assolvimento del servizio di fornitore di ultima istanza e dello svolgimento dello stesso in conformità alle disposizioni previste;
- i fornitori di ultima istanza erogano il servizio a partire dal 1 ottobre 2009 e fino al 30 settembre 2010, ai sensi del comma 1.1 dell'Allegato A della deliberazione ARG/gas 119/09;
- la società *[denominazione e ragione sociale]*, con sede legale in..., in persona del legale rappresentante....., codice fiscale/partita IVA ..., capitale sociale Euro..., di cui sottoscritto ..., di cui versato ..., iscritta presso ..., (nel seguito Richiedente) è stata individuata quale fornitore di ultima istanza a seguito dell'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica di cui all'Allegato A della deliberazione ARG/gas 119/09;
- il Richiedente ha presentato formale richiesta di rilascio della fideiussione di cui ai precedenti alinea, per un ammontare di *[inserire(numero e lettere)]* euro.

TUTTO CIÒ PREMESSO

la Banca presta la presente fideiussione in favore della Cassa secondo i termini e alle condizioni di seguito indicate e comunque nel rispetto delle disposizioni contenute nell'Allegato A della deliberazione ARG/gas 119/09.

1. La fideiussione è valida ed efficace dal *[data da inserire]* al *[data da inserire]*
2. La Banca, irrevocabilmente, incondizionatamente e con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 del codice civile, garantisce:
 - l'assolvimento del servizio di fornitore di ultima istanza, ai sensi dell'Allegato A della deliberazione ARG/gas 119/09;
 - lo svolgimento del servizio di fornitore di ultima istanza in conformità di ogni altra disposizione disciplinante lo stesso.
3. Per effetto di quanto previsto al precedente punto 2, la Banca si impegna irrevocabilmente e senza indugio a pagare l'importo di Euro *[inserire (numero e lettere)]* senza procedere ad alcun esame delle ragioni poste a sostegno della relativa richiesta di pagamento e nonostante qualsiasi eccezione, contestazione od obiezione che il Richiedente abbia sollevato in merito, a fronte di semplice richiesta scritta della Cassa.
4. A seguito della richiesta di cui al precedente punto 3, da inoltrarsi via telefacsimile, la Banca pagherà, entro dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta medesima, e con valuta lo stesso giorno, a mezzo bonifico di importo rilevante (BIR) o procedure equivalenti, la somma indicata in Euro nella richiesta di pagamento. Qualora il termine per il pagamento cada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo.
5. La Banca, con la presente fideiussione, espressamente solleva la Cassa dall'obbligo di agire nei termini previsti dall'articolo 1957 del codice civile, fermo restando che la Banca rimarrà vincolata, in deroga a detto articolo, anche nel caso in cui la Cassa non abbia proposto istanza nei confronti del Richiedente o non l'abbia coltivata.
6. In deroga all'articolo 1939 del codice civile, la presente fideiussione dovrà ritenersi valida ed efficace anche nel caso in cui l'obbligazione principale del Richiedente nei confronti di Cassa dovesse essere dichiarata invalida.
7. La Banca, con la presente fideiussione, espressamente ed irrevocabilmente, rinuncia ad esercitare i diritti ad essa spettanti ai sensi degli articoli 1945, 1947 e 1955 del codice civile.
8. La Banca espressamente rinuncia ad ogni difesa, eccezione, diritto di compensazione, ricorso od istanza nei confronti della Cassa, in relazione alle obbligazioni assunte con la presente fideiussione, ivi compresa, senza limitazione alcuna, ogni difesa, eccezione, compensazione, ricorso od istanza che il Richiedente possa vantare a qualsiasi titolo nei confronti della Cassa.
9. La Banca accetta che i diritti relativi all'escussione della presente fideiussione e spettanti alla Cassa siano esercitati dalla Cassa, ovvero da un soggetto appositamente incaricato dalla stessa.

10. Ogni comunicazione dovrà essere effettuata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante messaggio elettronico con avviso di ricevimento, ai seguenti indirizzi: ..., [indirizzo]...- , [indirizzo e-mail]... .Le comunicazioni si intenderanno ricevute nel momento in cui giungeranno all'indirizzo del destinatario, se effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero alla data di ricezione del messaggio di avvenuto ricevimento, se effettuate mediante posta elettronica.

11. Per qualunque controversia derivante dal presente atto è competente il Foro di Roma.

Denominazione della Banca

Firme dei legali rappresentanti

Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le clausole e le condizioni di cui ai punti 2 (*rinuncia al beneficio della preventiva escussione*), 3 (*pagamento a prima richiesta*), 5 (*deroga ai termini previsti dall'art. 1957 del codice civile*), 6 (*deroga alla validità*), 7 (*rinuncia ai diritti di cui agli articoli 1945, 1947 e 1955 del codice civile*), 8 (*rinuncia ad istanze o azioni*) e 11 (*Foro competente*) della presente fideiussione.

La Banca

N.B.: la firma dei legali rappresentanti deve essere autenticata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.